

STATUTO "Flora e Zefiro: nuova Primavera a Valenzano APS, UTE"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in **Valenzano** via **VERDI**....., n° **30**, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata

"Flora e Zefiro: nuova Primavera a Valenzano APS, UTE"

più avanti chiamata per brevità **Associazione**, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo **ETS** con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (**RUNTS**).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2. L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Articolo 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi di tutela, valorizzazione, ricerca e potenziamento dell'identità e cultura storica, sociale, scientifica e naturalistica del territorio, prestando particolare attenzione alle tradizioni, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare persegue le seguenti **finalità**:

- realizzare condizioni di promozione culturale sempre più ampie tramite la discussione, l'apprendimento e l'illustrazione di tematiche culturali e di iniziative varie, tese ad aumentare la qualità della vita per un invecchiamento attivo e al raggiungimento delle finalità proprie di educazione permanente anche attraverso modalità di didattica a distanza se rese necessarie da ragioni di opportunità e/o da particolari situazioni ambientali;
- ottenere un'Educazione Permanente degli Adulti, senza soglia di ingresso e quindi aperta a tutti, prevalentemente rivolti alle fasce di età adulta ed a chi è fuori dall'attività

Flora e Zefiro
Carla Antonicelli

lavorativa. Particolare attenzione sarà rivolta a coloro la cui formazione è stata carente, frustrata o interrotta, ed allo strato sociale tendente all'autoesclusione o all'emarginazione; rispondere al bisogno profondo di cultura e di aggiornamento, per soddisfare il diritto ed il desiderio di apprendere in ogni fase della vita, per via della continua e rapida trasformazione dei metodi produttivi, degli stili di vita e del suo prolungamento;

- contribuire alla promozione culturale e sociale degli associati mediante l'attivazione di corsi su specifiche tematiche;
- ampliare e approfondire le competenze didattiche di educatori, docenti ed operatori sociali tramite corsi di formazione e aggiornamento;
- offrire e facilitare assistenza e informazione per integrazione e inclusione sociale, anche attraverso la cultura di relazione e collaborazione, per la costruzione quotidiana della società civile, mediante il potenziamento dei mondi vitali quali famiglia, associazionismo e volontariato;
- favorire la cittadinanza attiva della persona adulta nella vita socioculturale della comunità di appartenenza, mediante la realizzazione di mirate iniziative;
- operare un confronto tra le varie generazioni per la crescita culturale e sociale e per un rinnovato dialogo tra le generazioni;
- ottimizzare i rapporti di collaborazione con altre associazioni ed enti, pubblici o privati, anche non nazionali, che perseguano scopi o finalità analoghi e di uguale valore sociale; su decisione del Consiglio Direttivo, federarsi con organismi similari mantenendo però la propria individualità ed autonomia organizzativa ed amministrativa.
- valorizzare e potenziare la cultura e l'identità del territorio, promuovendo studi, ricerche elaborati ed eventi di carattere sociale, storico, artistico, scientifico, geografico e naturalistico, con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente e all'ecologia del territorio;
- tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e artistico nonché le tradizioni e i prodotti tipici locali, attraverso attività di ricerca e promozione culturale del turismo sociale e/o locale;
- favorire e sostenere la ricerca e la divulgazione delle tematiche scientifiche e socio-culturali svolte direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che le svolgono direttamente, in ambiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- favorire la comunicazione e la collaborazione con Istituzioni, Scuole, Servizi ed Enti pubblici e privati che operino nel settore;
- promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti, Associazioni e Movimenti culturali;
- offrire collaborazione a quanti vogliano intraprendere iniziative culturali di qualsiasi genere, sostenendo e agevolando il percorso e lo sviluppo formativo e cognitivo della collettività.

Articolo 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

progettazione ed animazione di programmi socio-culturali, anche in rete, idonei a creare occasioni di promozione culturale e di socializzazione e di armonica integrazione delle varie generazioni con particolare attenzione ai problemi della terza età.

Le attività didattiche si svolgono nell'arco dell'anno accademico che comincia il **1° novembre** e termina il **31 ottobre** dell'anno successivo e possono organizzarsi in:

- Conferenze;
- Corsi su specifiche tematiche;
- Seminari di approfondimento;
- Visite guidate a luoghi, mostre, eventi in relazione all'attività didattica;
- Corsi di educazione alla musica e al canto corale;
- Corsi di educazione motoria
- Laboratori di manualità creativa e di arti espressive;
- Ogni altra attività di interesse culturale e di socializzazione organizzata nelle forme ritenute più opportune approvate da parte dell'Assemblea dei soci.

Deputato
Zerb Ach P.:-

Articolo 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Articolo 7. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale determinata di anno in anno dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione dell'aspirante.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

L'Associazione non pone limitazioni rispetto alle condizioni economiche e non applica discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita con l'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa annuale e all'eventuale rilascio di una tessera associativa, salvo diversa deliberazione del C.D. in particolari situazioni.

Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (di norma pari a sette).

Possono essere Soci dell'Associazione sia persone fisiche maggiorenni sia persone giuridiche che ne condividano gli scopi e le finalità e si impegnino a realizzarli e che, pertanto, condividano ed accettino il presente Statuto.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Articolo 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Articolo 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di accedere ai locali sede delle attività, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di svolgere tutte le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 30 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti, nonché di osservare un comportamento rispettoso nei confronti di persone e cose. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Articolo 11. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Articolo 12. Sono i soci che spontaneamente e liberamente mettono a disposizione il proprio tempo e i propri talenti a favore dell'Associazione e della Comunità.

Essi aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e che non superino l'importo di 5 euro giornalieri e 100 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, **sono assicurati contro gli infortuni e le malattie**, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori e componenti onorari

Articolo 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di "**sostenitori**" tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Coloro che hanno reso servizi di notevole utilità ed importanza per la vita dell'Associazione e si sono quindi distinti per particolari meriti possono acquisire la qualifica di "**componente onorario**".

La nomina a Componente Onorario avviene con delibera dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. I componenti onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e pertanto non sono elettori e non sono eleggibili.

Duplex

Art. 12

Zend

Lavoratori

Articolo 14. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Articolo 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto;

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Articolo 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Articolo 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, pec, o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Articolo 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art.11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

- 
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
 - delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 19. L'Assemblea convocata in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Articolo 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea convocata in via straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Articolo 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica **tre anni** e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto, e se eletto decade dal suo ufficio, chi ricopre cariche o è già iscritto in associazioni similari, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione e a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Quel che si fa

Zule M. P. i.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Articolo 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- individua i componenti del Comitato didattico-scientifico;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Articolo 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Articolo 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale; nomina il Comitato didattico-scientifico e in caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Articolo 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Articolo 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di Controllo

Articolo 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Articolo 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Comitato didattico-scientifico

Articolo 31. Il Comitato Didattico Scientifico è composto: dal Presidente dell'Associazione, dal Direttore dei Corsi (scelto tra i docenti), da 3(tre) esperti scelti tra i soci o i corsisti.

Esso opera in collaborazione con il Consiglio Direttivo e ha funzioni di consulenza e proposta per l'organizzazione del P.O.F. e di altre eventuali iniziative culturali / eventi sul Territorio.

Il CDS costituisce un luogo di confronto, studio, programmazione ed implementazione; pertanto i suoi componenti svolgono i seguenti compiti:

1. fornire consulenze e proposte in merito al piano dell'offerta formativa, anche prevedendo modalità di didattica a distanza con l'utilizzo delle moderne tecnologie;
2. svolgere un ruolo di cerniera e di mediazione tra domanda e offerta;
3. promuovere iniziative a livello progettuale, organizzativo, attuativo anche in collaborazione con le Scuole e le altre Associazioni del Territorio;
4. attivare, in sinergia con il Consiglio Direttivo, il monitoraggio dei percorsi formativi con la relativa valutazione dei risultati;

Supplente
Zand A.C.P.

5. promuovere un flusso costante di informazioni tra i vari soggetti coinvolti, anche attraverso l'utilizzo del digitale e della tecnologia in genere;

6. curare, insieme ai tecnici preposti, la gestione e l'aggiornamento degli eventuali sito web ed account dell'Associazione.

Il CDS dura in carica **tre anni** accademici; si riunisce su convocazione del Presidente e per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, tutti gli esperti di cui, all'occorrenza, si ravvisi la necessità.

Per ottimizzare determinate procedure, i componenti del CDS possono procedere ad una suddivisione dei compiti stabiliti dal Comitato stesso.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro del CDS individuato di volta in volta.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 32. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Articolo 33. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 34. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Articolo 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Zulu Ark Po Dupelafalps

Libri sociali

Articolo 36. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Articolo 37. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Articolo 38. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Articolo 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

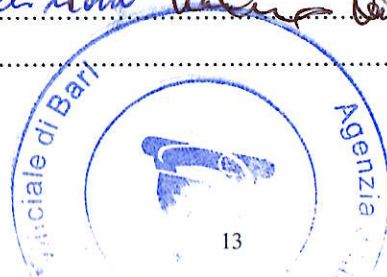
Norma finale

Articolo 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

letto, confermato e sottoscritto

firme dei costituenti:

[Firme dei costituenti: Rita Giacomini Modugno, Corrado Lupatino, Flaminia Lupatelli, Rocco Leroni, Stefano Campese, Zenobio Antinelli P., Antonie Perone, Diplo Vulpes, Marco De Sella, Lombardi Carmelinda, Antonio Spadaro]



Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

12 DIC. 2023

Atto registrato il.....

al n. **6383** serie **3**

esatte € 200.00 (Duecento)

L'Incaricato
Rocco DAMATO

ma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SAUCE

Zade Mr P. Duplo Vulpes